

**REGOLAMENTO PER LA CERTIFICAZIONE DELLE PERSONE ADDETTE
ALLE ATTIVITÀ DI CUI AI REGOLAMENTI (UE) N. 2015/2067, (CE)
304/2008, (UE) 2015/2066.**

| REV. | DATA | Preparato | Approvato | MOTIVAZIONI REVISIONE |
|-------------|-------------|-------------------|------------------|--|
| 00 | 02/05/2012 | Domenico Venditti | Urbano Strada | Prima emissione |
| 01 | 12/06/2012 | Domenico Venditti | Urbano Strada | Revisione generale a seguito di esame documentale Accredia |
| 02 | 26/06/2012 | Domenico Venditti | Urbano Strada | Revisione § 9, 10.7, 25 |
| 03 | 14/09/2012 | Domenico Venditti | Urbano Strada | Revisione §10.3 a), 10.8, 10.9 |
| 04 | 18/01/2014 | Domenico Venditti | Urbano Strada | Trasferimento della certificazione |
| 05 | 17/07/2014 | Domenico Venditti | Urbano Strada | Aggiornamento normativo |
| 06 | 26/01/2019 | Domenico Venditti | Urbano Strada | Aggiornamento normativo |
| 07 | 18/02/2020 | Domenico Venditti | Urbano Strada | Aggiornamento normativo |
| 08 | 01/11/2021 | Domenico Venditti | Urbano Strada | Logo APAVE |
| 09 | 16/01/2024 | Domenico Venditti | Urbano Strada | Analisi documentale Accredia |
| 10 | 27/05/2024 | Domenico Venditti | Urbano Strada | Aggiornamento paragrafo 17 |

INDICE

| | | |
|------------|--|--|
| 1. | OGGETTO..... | 4 |
| 2. | PRESENTAZIONE DI APAVE ITALIA CPM S.R.L..... | 4 |
| 3. | CONTESTO NORMATIVO VIGENTE:..... | 4 |
| 4. | DEFINIZIONI E FUNZIONI | 4 |
| 5. | STRUTTURA ORGANIZZATIVA | 6 |
| 6. | AMMISSIONE AL SERVIZIO DI CERTIFICAZIONE | 7 |
| 7. | REQUISITI COGENTI E LIMITI DI CONTROLLO DI LEGALITÀ | 7 |
| 8. | IMPARZIALITÀ..... | 7 |
| 9. | ATTIVITÀ OGGETTO DI CERTIFICAZIONE | 7 |
| 9.1 | REGOLAMENTO (UE) 2015/2067:..... | 7 |
| 9.2 | REGOLAMENTO (CE) 304/2008 | 8 |
| 9.3 | REGOLAMENTO (UE) 2015/2066..... | 8 |
| 10. | PREREQUISITI DI AMMISSIONE ALL'ESAME | 8 |
| 11. | DOMANDA DI CERTIFICAZIONE | 8 |
| 12. | PROCEDURA DI VALUTAZIONE..... | 9 |
| 12.1 | VERIFICA DEI PREREQUISITI | 9 |
| 12.2 | CONDUZIONE DELL'ESAME..... | 9 |
| 12.3 | CONDUZIONE DELL'ESAME PER IL RILASCIO DELLA CERTIFICAZIONE AI SENSI DEL REGOLAMENTO (UE) n.2015/2067 | 9 |
| 12.4 | CONDUZIONE DELL'ESAME PER IL RILASCIO DELLA CERTIFICAZIONE AI SENSI DEL REGOLAMENTO (CE) n.304/2008..... | 10 |
| 12.5 | CONDUZIONE DELL'ESAME PER IL RILASCIO DELLA CERTIFICAZIONE AI SENSI DEL REGOLAMENTO (UE) 2015/2066 | 10 |
| 12.6 | SVOLGIMENTO DELL'ESAME | 10 |
| 12.7 | DURATA DEGLI ESAMI | 11 |
| 12.8 | VALUTAZIONE DEGLI ESAMI DI QUALIFICAZIONE..... | 11 |
| 12.9 | REGISTRAZIONI | 12 |
| 13. | EMISSIONE DELLA CERTIFICAZIONE..... | 12 |
| 13.1 | DELIBERA DELLA CERTIFICAZIONE | 12 |
| 13.2 | EMISSIONE DEL CERTIFICATO | 12 |
| 13.3 | TRASMISSIONE DEL CERTIFICATO..... | 13 |
| 14. | REGISTRO DEI CERTIFICATI | 13 |
| 15. | ARCHIVIO DEI CERTIFICATI..... | 13 |
| 16. | VALIDITÀ DELLA CERTIFICAZIONE | 13 |
| 16.1 | PERIODO DI VALIDITÀ DELLA CERTIFICAZIONE | 13 |
| 16.2 | ESTENSIONE DELLA CERTIFICAZIONE | 14 |
| 16.3 | RINNOVO DELLA CERTIFICAZIONE | 14 |
| 17. | TRASFERIMENTO DEL CERTIFICATO..... | 14 |
| 18. | TRANSITORIO CERTIFICAZIONI..... | 15 |
| 18.1 | MANTENIMENTO DELLE CERTIFICAZIONI GIÀ EMESSE..... | 15 |
| 18.2 | ESTENSIONI DELLE CERTIFICAZIONI GIÀ EMESSE | 15 |
| 19. | LIMITI DELLA CERTIFICAZIONE E RESPONSABILITÀ | 16 |
| 20. | DIRITTI E DOVERI DEI POSSESSORI DELLA CERTIFICAZIONE | 16 |
| 21. | SORVEGLIANZA E RECLAMI..... | 17 |
| 22. | ARCHIVIAZIONE E CONSERVAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE | 17 |
| 23. | UTILIZZO DELLA CERTIFICAZIONE | 17 |
| 23.1 | USO DEL CERTIFICATO | 17 |
| 23.2 | USO SCORRETTO DEL CERTIFICATO | 17 |
| 24. | SOSPENSIONE DELLA CERTIFICAZIONE | 17 |
| 25. | REVOCA DELLA CERTIFICAZIONE | 18 |
| 26. | RINUNCIA ALLA CERTIFICAZIONE | 18 |
| 27. | CONSEGUENZE DELLA RINUNCIA E REVOCA DELLA CERTIFICAZIONE..... | 18 |
| 28. | CONDIZIONI ECONOMICHE | 18 |
| 29. | RECLAMI E RICORSI..... | 19 |
| 30. | ARBITRATO | ERRORE. IL SEGNALIBRO NON È DEFINITO. |
| 31. | TUTELA DELLA PRIVACY | ERRORE. IL SEGNALIBRO NON È DEFINITO. |
| 32. | ALLEGATO 1 AL REGOLAMENTO UE 2015/2067 | 20 |



| | | |
|-----|---|----|
| 33. | ALLEGATO 1 AL REGOLAMENTO CE 304/2008 | 24 |
| 34. | ALLEGATO 1 AL REGOLAMENTO UE 2015/2066..... | 25 |

1. Oggetto

Il presente Regolamento definisce le condizioni e le modalità con le quali APAVE ITALIA CPM S.r.l. effettua la valutazione e la certificazione delle persone addette alle attività di cui ai Regolamenti (UE) n. 2015/2067, (CE) 304/2008, (UE) 2015/2066 definisce inoltre le modalità che i richiedenti devono seguire per chiedere, ottenere e mantenere tale certificazione, rispetto alle normative di riferimento.

2. Presentazione di APAVE ITALIA CPM S.r.l.

APAVE ITALIA CPM S.r.l. è una società a responsabilità limitata, con sede legale a Bienna (BS), che fornisce servizi di certificazione, valutazione della conformità, ispezioni di parte terza e seconda a organizzazioni appartenenti a tutti i settori dell'attività economica e certificazione del personale.

Lo stato giuridico è descritto nello Statuto mentre il sostegno finanziario per l'attività di CPM è fornito dall'applicazione delle tariffe per la Certificazione. APAVE ITALIA CPM S.r.l. opera secondo i criteri generali definiti dalle norme della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000.

APAVE ITALIA CPM S.r.l. non fornisce servizi di progettazione, né di consulenza e/o assistenza e si impegna a non fornire servizi che possano compromettere il carattere di riservatezza, trasparenza, obiettività e imparzialità del processo di certificazione e delle relative decisioni.

3. Contesto Normativo vigente:

- Regolamento (UE) n. 517/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014 sui gas fluorurati a effetto serra e che abroga il Regolamento (CE) n. 842/2006;
- Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2067 della Commissione del 17 novembre 2015 che stabilisce, in conformità al regolamento (UE) n. 517/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, i requisiti minimi e le condizioni per il riconoscimento reciproco della certificazione delle persone fisiche per quanto concerne le apparecchiature fisse di refrigerazione e condizionamento d'aria, le pompe di calore fisse e le celle frigorifero di autocarri e rimorchi frigorifero contenenti gas fluorurati a effetto serra, nonché per la certificazione delle imprese per quanto concerne le apparecchiature fisse di refrigerazione e condizionamento d'aria e le pompe di calore fisse contenenti gas fluorurati ad effetto serra e che abroga il Regolamento (CE) n. 303/2008;
- Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2066 della Commissione del 17 novembre 2015 che stabilisce, a norma del regolamento (UE) n. 517/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, i requisiti minimi e le condizioni per il riconoscimento reciproco della certificazione delle persone fisiche addette all'installazione, assistenza, manutenzione, riparazione o disattivazione di commutatori elettrici contenenti gas fluorurati ad effetto serra o al recupero di gas fluorurati ad effetto serra da commutatori elettrici fissi e che abroga il Regolamento (CE) n. 305/2008;
- Regolamento (CE) n. 304/2008 della Commissione del 2 aprile 2008 che stabilisce, in conformità al regolamento (CE) n. 842/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, i requisiti minimi e le condizioni per il riconoscimento reciproco della certificazione delle imprese e del personale per quanto concerne gli impianti fissi di protezione antincendio e gli estintori contenenti taluni gas fluorurati ad effetto serra;
- Decreto del Presidente della Repubblica 16 novembre 2018, n. 146 – Regolamento di esecuzione del regolamento (UE) n. 517/2014 sui gas fluorurati a effetto serra e che abroga il regolamento (CE) n. 842/2006.
- UNI EN 13313:2004 Impianti di refrigerazione e pompe di calore – Competenza del personale.
- UNI CEI EN ISO/IEC 17024 :2012 Valutazione della conformità – Requisiti generali per organismi che operano nella certificazione delle persone
- Schema di accreditamento approvato con Decreto Direttoriale del Ministero dell'Ambiente del 29/01/2029, ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. n. 146/2018
- RG 01 ACCREDIA
- RG-01-02 ACCREDIA

4. Definizioni e funzioni


Ai fini del presente Regolamento vale la terminologia utilizzata nelle norme UNI CEI EN ISO/IEC 17020 e UNI CEI EN ISO/IEC 17024 validi alla data di emissione del presente regolamento con le integrazioni che seguono:

1. Organizzazione: entità che richiede e si avvale dei servizi di certificazione APAVE ITALIA CPM S.r.l.; può essere anche una persona fisica.

2. Organismo di certificazione: Organismo operante in conformità alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17024:2012 che amministra le procedure di certificazione ed emette la certificazione delle persone addette alle attività di cui ai Regolamenti (UE) n. 2015/2067, (CE) 304/2008 e (UE) 2015/2066;
3. Responsabile di schema: esperto delle attività trattate nei regolamenti CE di cui al presente Regolamento e in generale nelle discipline o tecniche coinvolte nel processo di certificazione, nominato dalla Direzione Generale.
4. Comitato di Certificazione: organo di APAVE ITALIA CPM S.r.l. con potere decisionale circa il rilascio della certificazione sulla base della documentazione di esame costituita da esperti delle attività trattate nei regolamenti CE di cui al presente Regolamento e in generale nelle discipline o tecniche coinvolte nel processo di certificazione, nominato dalla Direzione Generale. Istruisce e predispone gli audit di approvazione e sorveglianza verso i centri di esame e ne valuta il risultato.
5. Centro di Esame (CdE)
 - Opera sotto il controllo di Apave Italia CPM
 - Prepara e conduce gli esami
 - Garantisce il livello di esperienza degli esaminatori come da procedure di APAVE ITALIA CPM
 - Gestisce le registrazioni in conformità ai requisiti di APAVE ITALIA CPM
 - È indipendente da qualsiasi interesse particolare predominante
 - Dispone delle risorse necessarie a gestire gli esami
 - Utilizza solo le domande e la documentazione di esame di APAVE ITALIA CPM o approvate da APAVE ITALIA CPM
 - Fornisce evidenza che gli esaminatori non sono stati coinvolti in nessuna attività di formazione nei confronti dei candidati degli esami e che i campioni di esame non sono stati utilizzati a scopo di addestramento e/o formazione.
6. Commissario di esame:
 - Persona qualificata da APAVE ITALIA CPM
 - Possiede la competenza di condurre gli esami
 - Valuta i risultati dell'esame
7. Sorvegliante:
 - Persona autorizzata da Apave Italia CPM
 - Gestisce o sovrintende all'esame ma non valuta la competenza del candidato
8. Assistente:
 - Svolge attività di segreteria nel corso della sessione di esame
 - Assiste il commissario di esame all'esecuzione delle prove teoriche e pratiche
 - Assiste il commissario di esame nella compilazione della documentazione di esame
7. Qualificazione: Insieme delle attività necessarie per valutare l'idoneità dell'operatore sulla base delle normative di riferimento.

5. Struttura organizzativa

APAVE ITALIA CPM S.r.l. ha la struttura organizzativa descritta nello schema sottostante:



Rapporto funzionale
Rapporto di dipendenza

6. Ammissione al servizio di certificazione

L'accesso alla certificazione è consentito a tutti coloro che ne facciano richiesta e non è condizionato dalla loro appartenenza o meno a qualsiasi Associazione o Gruppo. La certificazione rilasciata da APAVE ITALIA CPM S.r.l. è riferita al personale indicato nel certificato di qualificazione

Perché venga attivato l'iter di certificazione APAVE ITALIA CPM S.r.l. il richiedente deve:

- accettare le regole fissate nel presente Regolamento e le condizioni comunicate da APAVE ITALIA CPM S.r.l.;
- rispettare tutte le condizioni di seguito riportate.

Le procedure operative di APAVE ITALIA CPM S.r.l. garantiscono che non vi siano discriminazioni tra i richiedenti i servizi di certificazione; inoltre, i principi in base ai quali APAVE ITALIA CPM S.r.l. si ispira assicurano il pubblico accesso o la messa a disposizione di tutte le informazioni circa il processo di verifica, valutazione e certificazione, nonché lo stato delle certificazioni concesse.

APAVE ITALIA CPM S.r.l. mette a disposizione, alle parti interessate, informazioni non riservate circa la conclusione delle verifiche effettuate a seguito di segnalazioni, non anonime, provenienti dal mercato come ad esempio i reclami.

Al fine di evitare la possibile configurazione di un'attività di consulenza, nei casi in cui APAVE ITALIA CPM S.r.l. fornisca su richiesta scritta dei richiedenti chiarimenti e spiegazioni, tali chiarimenti contribuiranno all'elaborazione di specifiche guide settoriali messe a disposizione dei richiedenti futuri.

7. Requisiti cogenti e limiti di controllo di legalità

Il richiedente la certificazione si impegna a conformarsi e a mantenersi conforme per tutto il periodo di validità del certificato a tutti i requisiti di natura cogente, quali leggi, regolamenti, ecc., di tipo internazionale, nazionale o locale applicabili al proprio personale.

8. Imparzialità

APAVE ITALIA CPM S.r.l. assicura l'imparzialità e l'indipendenza nell'effettuazione di tutte le sue attività, erogando i propri servizi in modo da garantire un profitto adeguato, gestendo i conflitti di interesse e assicurando l'obiettività delle proprie attività di certificazione.

APAVE ITALIA CPM S.r.l. ha istituito, a tal fine, al proprio interno un apposito Comitato per la Salvaguardia dell'Imparzialità con il compito di supervisionare le attività di APAVE ITALIA CPM S.r.l. e promuovere iniziative a tutela e salvaguardia dell'imparzialità.

Il Comitato per la Salvaguardia dell'Imparzialità è composto in modo da consentire un'equa rappresentanza delle principali categorie interessate, senza che predominino singoli interessi, salvaguardando in tal modo la trasparenza e l'imparzialità di giudizio.

Il Comitato è composto da rappresentanti di:

- organismi governativi di controllo o altri servizi governativi (organi istituzionali/Pubblica Amministrazione);
- associazioni industriali e del commercio;
- grande committenza;
- organizzazioni non governative (ivi incluse le associazioni per la tutela dei consumatori - aziende ed utenti).
- rappresentante di APAVE ITALIA CPM S.r.l.

Il Comitato ha, inoltre, altri compiti di supervisione sull'operato di APAVE ITALIA CPM S.r.l. sempre finalizzati a garantire la piena imparzialità di comportamento di APAVE ITALIA CPM S.r.l..

9. Attività oggetto di certificazione

Il presente Regolamento di certificazione applica alle persone fisiche che svolgono:

9.1 REGOLAMENTO (UE) 2015/2067:

1. Una o più delle seguenti attività su celle frigorifero di autocarri e rimorchi frigorifero, apparecchiature fisse di refrigerazione e di condizionamento d'aria e pompe di calore fisse contenenti gas fluorurati ad effetto serra:

- a) controllo delle perdite dalle apparecchiature contenenti gas fluorurati a effetto serra in quantità pari o superiori a 5 tonnellate di CO₂ equivalente e non contenuti in schiume, a meno che le apparecchiature siano ermeticamente sigillate, etichettate come tali e contenenti gas fluorurati a effetto serra in quantità inferiori a 10 tonnellate di CO₂ equivalente;

- b) recupero di gas fluorurati a effetto serra;
- c) installazione;
- d) riparazione, manutenzione o assistenza;
- e) smantellamento,

in base alle disposizioni di cui all'art. 7, comma 1, lettera a), del D.P.R. n. 146/2018.

9.2 *REGOLAMENTO (CE) 304/2008*

2. Una o più delle seguenti attività su apparecchiature di protezione antincendio che contengono gas fluorurati ad effetto serra:

- a) controllo delle perdite dalle apparecchiature contenenti gas fluorurati a effetto serra in quantità pari o superiori a 5 tonnellate di CO₂ equivalente a meno che le apparecchiature siano ermeticamente sigillate, etichettate come tali e contenenti gas fluorurati a effetto serra in quantità inferiori a 10 tonnellate di CO₂ equivalente;
- b) recupero di gas fluorurati a effetto serra;
- c) installazione;
- d) riparazione, manutenzione o assistenza;
- e) smantellamento,

in base alle disposizioni di cui all'art. 7, comma 1, lettera b), del D.P.R. n. 146/2018.

9.3 *REGOLAMENTO (UE) 2015/2066*

3. Una o più delle seguenti attività relative ai commutatori elettrici contenenti gas fluorurati a effetto serra:

- a) installazione;
- b) riparazione, manutenzione o assistenza;
- c) disattivazione/smantellamento;
- d) recupero di gas fluorurati a effetto serra da commutatori elettrici fissi,

in base alle disposizioni di cui all'art. 7, comma 1, lettera c), del D.P.R. n. 146/2018.

10. *Prerequisiti di ammissione all'esame*

Per accedere all'esame di certificazione il candidato deve:

- essere preventivamente iscritto al Registro telematico nazionale delle persone e delle imprese certificate di cui all'articolo 15 del D.P.R. n. 146/2018 (di seguito denominato Registro telematico nazionale) oppure
- presentare domanda di richiesta dell'attestato di iscrizione al Registro telematico nazionale, contenente le informazioni relative alla tipologia di certificazione richiesta (es.: per il Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2067 occorre indicare la categoria per la quale si richiede l'esame [Categoria I, II, III, IV]).

11. *Domanda di certificazione*

A coloro che desiderano ottenere la certificazione viene resa disponibile la seguente documentazione:

- Modulo di domanda di certificazione;
- Modulo di conferimento incarico;
- Regolamento per l'attività di certificazione (consultabile sul sito <https://italy.apave.com/it-IT>);
- Tariffario approvato dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.

Alla domanda e conferimento di incarico vanno allegati i seguenti documenti:

- N. 2 fotografie in formato tessera firmate sul retro o preferibilmente in formato digitale *.doc o *.jpg identificate sul file;
- Evidenza dell'iscrizione al registro telematico nazionale contenente le informazioni relative alla tipologia di certificazione richiesta.

La domanda, una volta compilata deve essere inviata, insieme agli allegati richiesti, direttamente ad Apave Italia CPM S.r.l. Altri documenti previsti dalle norme di riferimento a supporto delle informazioni ricevute potranno essere richiesti al candidato.

Ad ordine acquisito, gli organi coinvolti si attivano per rendere disponibili le risorse necessarie e a pianificare le successive attività. In particolare, una volta riesaminata la domanda di certificazione, CPM S.r.l. invierà al richiedente alla certificazione

una comunicazione circa l'accettazione o il rifiuto della stessa, l'indicazione della tariffa applicata con indicazione dei termini del pagamento, il presente regolamento di certificazione per la sua accettazione e l'indicazione dell'ammissione all'esame indicando la data e luogo di svolgimento ed i nominativi dei membri della commissione di esame.

Il rifiuto eventuale della domanda di certificazione verrà motivato da Apave Italia CPM S.r.l.

Il richiedente la certificazione dovrà restituire firmata l'offerta economica formulata con indicazione esplicita dell'accettazione del Regolamento di Certificazione. In tale sede potrà formulare le sue eventuali riserve purché motivate e scritte circa i nominativi dei membri della commissione.

12. Procedura di Valutazione

12.1 Verifica dei prerequisiti

APAVE ITALIA CPM S.r.l. o il CdE valuta i prerequisiti attraverso la verifica dei documenti allegati alla domanda di certificazione.

12.2 Condizione dell'esame

L'esame è condotto presso APAVE ITALIA CPM S.r.l. o presso il CdE alla presenza di una commissione composta da almeno un Commissario ed un assistente, con le modalità di seguito descritte.

Il candidato deve informare preventivamente APAVE ITALIA CPM qualora siano necessarie particolari esigenze di accessibilità ai locali dedicati alle prove.

12.3 Condizione dell'esame per il rilascio della certificazione ai sensi del Regolamento (UE) n.2015/2067

L'esame per ciascuna delle seguenti categorie:

Categoria I:

- a) controllo delle perdite di apparecchiature contenenti gas fluorurati a effetto serra in quantità pari o superiori a 5 tonnellate di CO2 equivalente e non contenuti in schiume, a meno che le apparecchiature siano ermeticamente sigillate, etichettate come tali e contenenti gas fluorurati a effetto serra in quantità inferiori a 10 tonnellate di CO2 equivalente;
- b) recupero;
- c) installazione;
- d) riparazione, manutenzione o assistenza;
- e) smantellamento.

Categoria II

- a) controllo delle perdite di apparecchiature contenenti gas fluorurati a effetto serra in quantità pari o superiori a 5 tonnellate di CO2 equivalente e non contenuti in schiume, a meno che le apparecchiature siano ermeticamente sigillate, etichettate come tali e contenenti gas fluorurati a effetto serra in quantità inferiori a 10 tonnellate di CO2 equivalente a condizione che essa non implichi un intervento sui circuiti di refrigerazione contenenti gas fluorurati a effetto serra
- b) recupero;
- c) installazione;
- d) riparazione, manutenzione o assistenza;
- e) smantellamento.

in relazione alle celle frigorifero di autocarri e rimorchi frigorifero, apparecchiature fisse di refrigerazione e di condizionamento d'aria e pompe di calore fisse contenenti gas fluorurati ad effetto serra contenenti meno di 3 kg o, nel caso di sistemi ermeticamente sigillati, etichettati come tali, meno di 6 kg di gas fluorurati ad effetto serra.

Categoria III:

- recupero in relazione alle celle frigorifero di autocarri e rimorchi frigorifero, apparecchiature fisse di refrigerazione e di condizionamento d'aria e pompe di calore fisse contenenti gas fluorurati ad effetto serra contenenti meno di 3 kg o, nel caso di sistemi ermeticamente sigillati, etichettati come tali, meno di 6 kg di gas fluorurati ad effetto serra.

Categoria IV

- controllo delle perdite di apparecchiature contenenti gas fluorurati a effetto serra in quantità pari o superiori a 5 tonnellate di CO₂ equivalente e non contenuti in schiume, a meno che le apparecchiature siano ermeticamente sigillate, etichettate come tali e contenenti gas fluorurati a effetto serra in quantità inferiori a 10 tonnellate di CO₂ equivalente a condizione che essa non implichi un intervento sui circuiti di refrigerazione contenenti gas fluorurati a effetto serra.

L'esame per ciascuna delle categorie di cui all'articolo 3, paragrafo 2 del Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2067, è costituito da:

- a) una prova teorica, indicata in Allegato I al Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2067 con la lettera "T" nella colonna della rispettiva categoria, consistente in una serie di domande a risposta multipla (tre alternative di risposta di cui una sola corretta), intese a valutare la competenza o la conoscenza in questione.

Il numero delle domande da porre è specificato nella seguente tabella:

| CATEGORIE | NUMERO DI DOMANDE A RISPOSTA MULTIPLA |
|---------------|---------------------------------------|
| Categorie I | 30 |
| Categorie II | 30 |
| Categorie III | 12 |
| Categorie IV | 15 |

- b) una prova pratica, indicata in Allegato I al Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2067 con la lettera "P" nella colonna della rispettiva categoria, durante la quale il candidato esegue il compito corrispondente, avendo a disposizione il materiale, le apparecchiature e gli strumenti necessari.

L'esame verte:

- su ciascun gruppo di competenze e conoscenze indicato in Allegato I al Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2067 con i numeri 1, 2, 3, 4, 5, 10 e 11;
- su almeno uno dei gruppi di competenze e conoscenze tra quelli indicati applicabili alla Categoria richiesta dal candidato in Allegato I al Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2067 con i numeri 6, 7, 8 e 9. Il candidato non deve essere a conoscenza, prima dell'esame, su quale dei suddetti quattro gruppi sarà valutato.

Quando a più caselle relative alle competenze e alle conoscenze corrisponde un'unica casella nella colonna categorie, significa che in sede di esame non occorre necessariamente valutare tutte le suddette competenze e conoscenze.

12.4 Condizione dell'esame per il rilascio della certificazione ai sensi del Regolamento (CE) n.304/2008

L'esame è costituito da:

- a) una prova teorica, indicata nell'Allegato A2 del Regolamento (CE) 304/2008 con la lettera T nella colonna "Tipo di prova". Tale prova consiste in 15 domande a risposta multipla.
- b) una prova pratica, indicata nell'Allegato A2 del Regolamento (CE) 304/2008 con la lettera P nella colonna "Tipo di prova", durante la quale il candidato esegue il compito corrispondente, avendo a disposizione il materiale, le apparecchiature e gli strumenti necessari.

12.5 Condizione dell'esame per il rilascio della certificazione ai sensi del Regolamento (UE) 2015/2066

L'esame è costituito da:

- c) una prova teorica costituita da 20 domande a risposta multipla (tre alternative di risposta di cui una sola corretta), su argomenti indicati nell'Allegato I al Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2066 con la lettera "T" nella colonna "Tipo di prova".
- d) una prova pratica, indicata in Allegato I al Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2066 con la lettera "P" nella colonna "Tipo di prova", durante la quale il candidato esegue il compito corrispondente, avendo a disposizione il materiale, le apparecchiature e gli strumenti necessari.

12.6 Svolgimento dell'esame

Prima dello svolgimento dell'esame il candidato dovrà dare evidenza del pagamento della quota di certificazione e del possesso dei DPI (scarpe antinfortunistiche, guanti, occhiali).

Nel corso dell'esame viene distribuito al candidato l'elenco delle domande teoriche ed il verbale di esame sul quale il candidato appone, attraverso una spunta, le sue risposte. Il verbale viene poi datato e firmato dal candidato e al termine della prova consegnato alla commissione di esame insieme all'elenco delle domande.

Il candidato si impegna a non divulgare i documenti ed i materiali di esame che sono di proprietà di APAVE ITALIA CPM.

Per la prova pratica i candidati potranno utilizzare i propri strumenti di misura, quali bilance, cercafughe, manometri, termometri di misura che dovranno essere muniti del certificato o rapporto di taratura in stato di validità in cui sia garantita la catena metrologica degli stessi (*). Nel caso in cui il candidato non disponga di strumenti con certificato/rapporto di taratura, dovrà darne comunicazione in fase di domanda in modo che in sede di esame si provveda in merito.

La prova si svolge in un luogo dove possono essere presenti anche più postazioni di lavoro, ognuno dei candidati riceverà una scheda con le prove pratiche richieste che dovrà essere firmata, datata e completata con i risultati dell'attività, attività monitorata in continuo dai commissari di esame che autorizzeranno, al termine della singola prova, il candidato a spostarsi sulle eventuali altre postazioni.

(*) Per catena metrologica si intende: l'insieme di mezzi e procedure che permettono la riferibilità tra la misurazione in corso ed il campione fisico. Si definisce tale una catena ininterrotta di confronti che permetta di legare le misure di ciascun elemento della stessa ad un Campione Nazionale, dotato della più ridotta incertezza. Le misure eseguite da apparecchi appartenenti alla catena sono compatibili tra di loro. Lo strumento deve essere corredato da un certificato di taratura (rilasciato da un centro LAT) oppure da un attestato di taratura rilasciato da un laboratorio che utilizzi come strumento primario uno strumento tarato da un centro LAT. Il rapporto di taratura deve contenere i riferimenti dello strumento primario utilizzato e del suo certificato di taratura.

12.7 Durata degli esami

La durata degli esami è stabilita come segue:

| | Durata della prova teorica | Durata della prova pratica | Durata totale |
|---|----------------------------|----------------------------|------------------------|
| Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2067 | | | |
| Categorie I | Max. 90 minuti | Max. 90 minuti | Max. 3 ore |
| Categorie II | Max. 90 minuti | Max. 90 minuti | Max. 3 ore |
| Categorie III | Max. 30 minuti | Max. 45 minuti | Max. 1 ora e 15 minuti |
| Categorie IV | Max. 30 minuti | Max. 45 minuti | Max. 1 ora e 15 minuti |
| Regolamento (CE) n. 304/2008 | | | |
| === | Max. 45 minuti | Max. 45 minuti | Max. 1 ora e 30 minuti |
| Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2066 | | | |
| === | Max. 60 minuti | Max. 60 minuti | Max. 2 ore |

12.8 Valutazione degli esami di qualificazione

Il candidato per essere idoneo alla certificazione deve ottenere:

- una valutazione minima pari al 60% in ciascuna parte dell'esame, e
- una valutazione complessiva minima pari all'70%.

La valutazione complessiva "N" deve essere calcolata secondo la seguente formula:

$N = 0,30 nt + 0,70 np$, dove:

- nt è la valutazione in % della prova teorica;
- np è la valutazione in % della prova pratica.

In caso di valori decimali, il risultato non deve essere arrotondato (né per eccesso né per difetto).

I valori centesimali saranno arrotondati per difetto.

Esempio 1. Categoria I

Nella prova teorica il candidato, su 30 domande, risponde correttamente a 20 e ne sbaglia 10 (punteggio 66,66%).

Nella prova pratica ottiene il punteggio di 72%

Punteggio prova teorica $66,66 \times 0,3 = 19,99$

Punteggio prova pratica $72 \times 0,7 = 50,4$

Il candidato ha totalizzato $19,99 + 50,4 = 70,39\%$ per cui ha superato l'esame.

Esempio 2. Categoria I

Nella prova teorica il candidato, su 30 domande, risponde correttamente a 18 e ne sbaglia 12 (punteggio 60%).

Nella prova pratica ottiene il punteggio di 63,16%

Punteggio prova teorica $60 \times 0,3 = 18$

Punteggio prova pratica $63,16 \times 0,7 = 44,212$ (arrotondato per difetto 44,21)

Il candidato ha totalizzato $18 + 44,21 = 62,21\%$ per cui NON ha superato l'esame.

La prova teorica e la prova pratica dell'esame saranno valutate separatamente e nell'ordine indicato.

Se il candidato nella prova teorica non raggiunge il 60% non può accedere alla prova pratica.

Se il candidato supera la prova teorica e non supera la prova pratica, potrà ripetere la sola prova pratica e completare l'intero esame entro i termini previsti all'articolo 7, comma 3, lettera c) e all'articolo 21, comma 7 del D.P.R. n. 146/2018 cioè entro il termine di **otto mesi dalla data di iscrizione** nelle apposite sezioni del Registro telematico nazionale. Coloro che, alla data del 24 gennaio 2019, (data di entrata in vigore del DPR 146/2018), risultano già iscritte al Registro Telematico Nazionale, devono conseguire il certificato **entro il termine di otto mesi** dalla data di entrata in vigore del decreto.

Superato tale termine il candidato dovrà ripetere l'intera procedura di certificazione come previsto all'articolo 7, comma 3 del D.P.R. n. 146/2018.

12.9 Registrazioni

Tutta la documentazione dell'esame e dell'eventuale corso sostenuto dai candidati, saranno chiaramente identificata (anche mediante apposizione di timbro/firme), esaminata ed approvata dall'Organismo di valutazione e trasmessa ad APAVE ITALIA CPM S.r.l., a sessione di esame terminata

13. Emissione della certificazione

13.1 Delibera della certificazione

La decisione sulla certificazione è presa unicamente dall'Organo Deliberante di APAVE ITALIA CPM in base alle informazioni raccolte nel corso del processo di certificazione. Il Comitato di Certificazione si riunisce per la decisione circa il rilascio della certificazione, decisione che potranno essere prese sia sulla base della valutazione delle risultanze e delle conclusioni degli esami.

Il Comitato di Certificazione può avvalersi anche di un esperto, con il diritto di veto, che deve essere in possesso di competenze specifiche pari a quelle dell'ispettore.

A seguito della delibera positiva APAVE ITALIA CPM invia la comunicazione relativa ed il certificato di qualifica alla persona.

13.2 Emissione del certificato

Alle persone fisiche che hanno superato positivamente l'iter previsto, che hanno ottenuto la registrazione al Registro Telematico Nazionale di cui al D.P.R. n. 146/2018 e che sono in regola con i pagamenti, APAVE ITALIA CPM rilascia un certificato rappresentato da un badge, di proprietà esclusiva di APAVE ITALIA CPM S.r.l., che viene rilasciato con lettere firmata e autorizzata dal Direttore Generale di APAVE ITALIA CPM S.r.l. a tutti i candidati che hanno superato positivamente l'iter previsto di certificazione.

Il certificato contiene:

- Il nome di Apave Italia CPM;
- numero del certificato;
- cognome e nome della persona fisica;
- codice fiscale;
- la descrizione del profilo professionale (in funzione delle attività e, per il Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2067, anche della categoria);
- le norme di certificazione applicabili (es.: D.P.R. n. 146/2018 + Regolamento (CE) n. 304/2008, oppure D.P.R. n. 146/2018 + Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2067 Categoria I, ecc.) e la seguente dicitura: "Il presente certificato viene rilasciato da APAVE ITALIA CPM in conformità allo schema di accreditamento approvato dal Ministero dell'Ambiente con decreto 9 del 29/01/2019 ai sensi dell'art. 4 del DPR 146/2018".
- data di rilascio, emissione corrente, data di scadenza, firma del Direttore Generale o suo specifico delegato.

Entro 10 giorni dal rilascio del nuovo certificato (badge) APAVE ITALIA CPM S.r.l. inserirà per via telematica nella sezione apposita del Registro Telematico Nazionale, le informazioni relative alle persone che hanno ottenuto la certificazione.

13.3 Trasmissione del certificato

APAVE ITALIA CPM S.r.l., al termine dell'iter certificativo, trasmette direttamente o tramite il CdE il certificato in originale. La trasmissione è subordinata all'avvenuto versamento da parte del richiedente delle somme dovute contrattualmente e al pagamento di eventuali insoluti.

14. Registro dei certificati

Tutti i certificati emessi sono trascritti nell'apposito registro che riporta:

- numero del certificato
- nome della persona
- nome dell'Organizzazione di appartenenza
- data emissione/scadenza
- Riferimento al regolamento CE
- Categoria (ove applicabile)

APAVE ITALIA CPM S.r.l. mantiene un registro che consente di verificare la posizione delle persone certificate. Il registro è conservato per almeno 10 anni.

APAVE ITALIA CPM S.r.l. trasmetterà al Ministero dell'Ambiente e della Tutela sul Territorio e sul Mare ed in copia ad ACCREDIA, una relazione annuale sulle attività svolte

15. Archivio dei certificati

Tutti i certificati sono archiviati in forma informatica e copia cartacea (in archivi storici) conservati per almeno 10 anni dalla data di scadenza di validità, con garanzia di riservatezza.

16. Validità della certificazione

16.1 Periodo di validità della certificazione

Il Certificato del personale addetto alle attività di cui ai Regolamenti (UE) n. (UE) 2015/2067, (CE) 304/2008, (UE) 2015/2066 ha validità per un periodo di dieci anni a partire dalla data di emissione purché lo stesso venga confermato annualmente da APAVE ITALIA CPM S.r.l. attraverso una dichiarazione di sussistenza delle competenze che costituisce parte integrante del certificato stesso.

Ogni anno, APAVE ITALIA CPM almeno 60 giorni prima della scadenza annuale della sorveglianza (vedi Nota 1), trasmette un sollecito alla persona fisica certificata per richiedere l'invio della seguente documentazione:

1. un documento "emesso" dalla Banca Dati di cui all'articolo 16 del D.P.R. n. 146/2018 nel quale sia dimostrato che la persona fisica certificata abbia svolto, dalla precedente sorveglianza, interventi inerenti il campo di applicazione del certificato. In attesa dell'attivazione della Banca Dati, la persona fisica certificata invierà una dichiarazione, rilasciata ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 (artt. 47 e 76), circa gli interventi svolti dalla precedente sorveglianza, inerenti il campo di applicazione del certificato.
Nel caso in cui la persona fisica certificata non abbia effettuato interventi dalla precedente sorveglianza, APAVE ITALIA CPM manterrà comunque il certificato. Nella successiva sorveglianza, la persona fisica certificata dovrà fornire evidenza ad APAVE ITALIA CPM di avere effettuato almeno un intervento inerente il campo di applicazione del certificato;
2. una dichiarazione, rilasciata ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 (artt. 47 e 76), nella quale la persona fisica certificata dichiara di non avere subito reclami e/o ricorsi da parte di clienti sulla corretta esecuzione dell'incarico svolto inerenti il campo di applicazione del certificato. Nel caso siano presenti reclami e/o ricorsi, la persona fisica dovrà comunicare le modalità di gestione degli stessi;
3. conferma o aggiornamento dei dati di recapito della persona fisica certificata rispetto a quanto comunicato in fase di certificazione.

Almeno 30 giorni prima della scadenza annuale della sorveglianza, APAVE ITALIA CPM deve ricevere dalla persona fisica certificata, o tramite il proprio datore di lavoro, la documentazione di cui ai punti 1., 2. e 3. sopra riportati.

In assenza parziale o totale della documentazione prevista ai punti 1., 2. e 3., APAVE ITALIA CPM sospenderà la certificazione entro 10 giorni lavorativi successivi alla data di scadenza annuale della sorveglianza.

La certificazione potrà essere riattivata al ricevimento di quanto previsto. Se entro 180 giorni successivi alla scadenza annuale per il mantenimento del certificato, la persona fisica non trasmette la documentazione prevista ai punti 1., 2. e 3.,

APAVE ITALIA CPM provvederà alla revoca del certificato. La revoca è definitiva. La persona fisica, prima di eseguire un nuovo intervento, dovrà effettuare un nuovo iter di certificazione (ripetizione dell'esame teorico e pratico).

APAVE ITALIA CPM in caso di esito positivo degli accertamenti, comunica alla persona fisica la sussistenza della certificazione.

Nota 1 Ad esempio, per un certificato emesso il 01.10.2017, la scadenza annuale del certificato si intende il 30.09.2018

Entro 10 giorni dal rilascio del nuovo certificato (badge) APAVE ITALIA CPM S.r.l. inserirà per via telematica nella sezione apposita del Registro Telematico Nazionale l'esito degli accertamenti.

16.2 Estensione della certificazione

La persona certificata secondo il Regolamento (UE) 2015/2067 può richiedere l'estensione ad una categoria superiore.

Per poter accedere all'esame della categoria superiore dovrà presentare:

- la domanda di estensione,
- il conferimento di incarico,
- l'evidenza dell'aggiornamento dell'iscrizione al registro telematico nazionale contenente le informazioni relative alla tipologia di certificazione richiesta.

L'esame verterà sia per la parte teorica che per la parte pratica su tutti quegli elementi che non sono stati valutati durante la prima certificazione.

16.3 Rinnovo della certificazione

Alla scadenza del periodo di validità del certificato (ogni 10 anni) la certificazione decade e la persona certificata deve ripetere quanto previsto per la certificazione iniziale.

La persona fisica certificata **dovrà presentare una istanza di rinnovo entro 60 giorni antecedenti la scadenza del certificato**, direttamente o tramite il proprio datore di lavoro.

Il rinnovo prevede la presentazione dei seguenti documenti:

- Domanda di rinnovo
- Conferimento di incarico
- N. 2 fotografie in formato tessera firmate sul retro o preferibilmente in formato digitale *.doc o *.jpg identificate sul file;
- Evidenza dell'iscrizione al registro telematico nazionale contenente le informazioni relative alla tipologia di certificazione richiesta.

Entro 10 giorni dal rilascio del nuovo certificato (badge) APAVE ITALIA CPM S.r.l. inserirà per via telematica nella sezione apposita del Registro Telematico Nazionale, le informazioni relative alle persone che hanno ottenuto il rinnovo della certificazione.

17. Trasferimento del certificato

La persona fisica certificata può **trasferire** il Certificato rilasciato da altro organismo di certificazione ad APAVE ITALIA CPM a condizione che il certificato sia in stato di validità ossia che siano state svolte con esito positivo le verifiche di sorveglianza annuali. Non è possibile effettuare trasferimenti nel caso di certificati sospesi o revocati.

Ai fini del trasferimento, APAVE ITALIA CPM che rilascia nuovamente il certificato (come Organismo subentrante) deve essere in possesso della seguente documentazione:

- a) stato di validità del certificato constatato attraverso il Registro telematico nazionale;
- b) dichiarazione dell'Organismo di Certificazione cedente circa la chiusura di eventuali pendenze (economiche e tecniche) nei confronti della persona fisica, compresa la gestione di eventuali reclami e/o ricorsi;
- c) una dichiarazione resa dalla persona fisica, in conformità agli artt. 47 e 76 del D.P.R. n. 445/2000, con la quale attesta di non avere in essere reclami e/o contenziosi legali relativi alle attività oggetto della certificazione.

L'organismo di certificazione cedente, entro 30 giorni lavorativi dalla data della richiesta di trasferimento, dovrà rendere disponibile la documentazione di cui al punto b) alla persona fisica richiedente.

A seguito di esito positivo della verifica della completezza e della congruità della documentazione di cui sopra, APAVE ITALIA CPM emetterà un certificato, secondo quanto previsto al punto "Emissione del certificato", riportando la data di "emissione corrente" con invariate la data di rilascio e di scadenza dandone comunicazione all'organismo di certificazione cedente.

Il certificato riporterà l'indicazione che è stato emesso in precedenza da altro organismo di certificazione.

Entro 10 giorni lavorativi dalla data di tale comunicazione, l'organismo di certificazione cedente deve revocare il certificato.

In caso di trasferimento della certificazione da Apave Italia CPM ad altro organismo di certificazione, qualora da parte dell'organismo subentrante non ci sia un riscontro circa la conferma dell'avvenuto trasferimento, Apave Italia CPM revocherà il proprio certificato alla prima scadenza annuale utile, aggiornando di conseguenza la banca dati FGAS.

18. Transitorio certificazioni

18.1 Manutenimento delle certificazioni già emesse

I certificati emessi ai sensi del Regolamento (CE) n. 842/2006, restano validi conformemente alle condizioni alle quali sono stati originariamente rilasciati, fino alla loro naturale scadenza.

I certificati rilasciati alle persone fisiche ai sensi del Regolamento (CE) n. 303/2008 per svolgere le attività di installazione, manutenzione e riparazione delle apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento d'aria e pompe di calore (RACHP) contenenti gas fluorurati a effetto serra, restano validi sino alla scadenza originariamente disposta e si intendono conformi al Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2067 esclusivamente per dette apparecchiature fisse. APAVE ITALIA CPM, alla prima sorveglianza utile, aggiornerà il campo di applicazione del certificato ai sensi del Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2067 limitato alle apparecchiature RACHP (escluse le celle frigorifere di autocarri e rimorchi frigorifero), dandone comunicazione alla persona fisica certificata.

I certificati rilasciati da APAVE ITALIA CPM alle persone fisiche ai sensi del Regolamento (CE) n. 304/2008 dovranno, alla prima sorveglianza utile, essere aggiornati nel campo di applicazione in conformità ai nuovi Regolamenti applicabili.

I certificati rilasciati ai sensi del Regolamento (CE) n. 305/2008 per svolgere attività di recupero di gas fluorurati a effetto serra dai commutatori elettrici, restano validi sino alla scadenza originariamente disposta e si intendono conformi al Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2066 esclusivamente per detta attività. APAVE ITALIA CPM, alla prima sorveglianza utile, aggiornerà il campo di applicazione del certificato ai sensi del Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2066 limitato alle attività di recupero, dandone comunicazione alla persona fisica certificata.

APAVE ITALIA CPM comunicherà alle persone fisiche certificate che, a seguito dell'entrata in vigore del D.P.R. n. 146/2018, le verifiche di sorveglianza con cadenza annuale dovranno essere svolte nelle modalità descritte al punto "Sorveglianza (esame documentale)".

Per i certificati emessi ai sensi del Regolamento (CE) n. 842/2006 rimangono invariate le condizioni contrattuali rispetto cui sono stati emessi. Su richiesta della persona certificata, è possibile procedere all'aggiornamento contrattuale rispetto ai requisiti del presente schema.

18.2 Estensioni delle certificazioni già emesse

L'efficacia dei certificati rilasciati alle persone fisiche ai sensi del Regolamento (CE) n. 303/2008 può essere estesa da APAVE ITALIA CPM anche alle attività di installazione, manutenzione, riparazione e smantellamento delle celle frigorifero di autocarri e rimorchi frigorifero contenenti gas fluorurati a effetto serra, a condizione che la persona certificata presenti una dichiarazione ai sensi degli artt. 46, 47 e 76 del D.P.R. n. 445/2000 nella quale si attesti:

- di avere le competenze per svolgere tali attività su celle frigorifero di autocarri e rimorchi frigorifero;
- di non aver subito reclami e/o di aver gestito i reclami e/o ricorsi da parte di clienti e/o delle parti interessate sulla corretta esecuzione delle attività sulle suddette apparecchiature.

L'efficacia dei certificati rilasciati alle persone fisiche ai sensi del Regolamento (CE) n. 305/2008 può essere estesa da APAVE ITALIA CPM anche alle attività di installazione, assistenza, manutenzione, riparazione o disattivazione/smantellamento di commutatori elettrici contenenti gas fluorurati a effetto serra, a condizione che la persona certificata presenti una dichiarazione ai sensi degli artt. 46, 47 e 76 del DPR n. 445/2000 nella quale si attesti:

- di avere le competenze per svolgere tali attività;
- di non aver subito reclami e/o di aver gestito i reclami e/o ricorsi da parte di clienti e/o delle parti interessate sulla corretta esecuzione delle attività sulle suddette apparecchiature.

A seguito di decisione positiva relativa alla certificazione, APAVE ITALIA CPM emetterà il certificato, secondo quanto previsto al punto "Emissione del Certificato", riportando la data di "emissione corrente" con invariate la data di rilascio e di scadenza. Il certificato, in ogni caso, non deve essere considerato come un nuovo certificato.

19. Limiti della certificazione e responsabilità

L'emissione ed il mantenimento della certificazione ha esclusivamente ad oggetto la verifica della conformità dei requisiti posseduti o dimostrati da detto personale, rispetto a quelli prescritti da un dato documento normativo di riferimento. Gli effetti della certificazione non costituiscono attestazione né garanzia da parte di APAVE ITALIA CPM S.r.l. del rispetto dei requisiti di legge prescritti.

In ogni caso la certificazione non comporta alcuna garanzia da parte di APAVE ITALIA CPM S.r.l. circa la correttezza dell'operato del personale certificato e della corretta applicazione delle procedure.

20. Diritti e doveri dei possessori della certificazione

Il personale in possesso della certificazione ha il diritto di:

1. dare pubblicità dell'avvenuta certificazione nei modi che ritiene più opportuni, purché rispetti le regole definite al § 23.
2. esprimere un giudizio, positivo o negativo ad APAVE ITALIA CPM S.r.l., circa l'attività certificativa svolta comunicandolo per iscritto così come eventuali reclami. APAVE ITALIA CPM S.r.l. utilizzerà tali dati per attivare azioni di miglioramento del servizio reso;
3. chiedere la sostituzione degli esaminatori APAVE ITALIA CPM S.r.l. qualora esistano motivati conflitti di interesse, dandone comunicazione scritta a APAVE ITALIA CPM S.r.l.;
4. richiedere, per motivi eccezionali (es. per ragioni di sicurezza), che l'accesso alle informazioni relative alla certificazione, solitamente pubblicate da APAVE ITALIA CPM S.r.l., venga limitato.

I possessori della certificazione possono, a richiesta, fornire una copia del certificato ed operare entro i limiti del campo applicativo della certificazione.

I possessori del certificato devono comunicare tempestivamente a APAVE ITALIA CPM S.r.l. qualsiasi modifica o variazione, intervenuta dopo il rilascio del certificato, che possa in qualche modo inficiarne la validità e favorire le verifiche operate da APAVE ITALIA CPM S.r.l.

APAVE ITALIA CPM S.r.l. deve essere informato in caso di:

- cambio di residenza
- cambio dei riferimenti necessari a contattare la persona (mail, PEC, telefono fisso e/o mobile, ecc)
- cambio del datore di lavoro;

La certificazione rilasciata non può essere utilizzata in modo da arrecare discredito ad APAVE ITALIA CPM S.r.l. I possessori della certificazione non possono fare alcuna dichiarazione riguardante la certificazione che possa essere considerata ingannevole o non autorizzata da parte di APAVE ITALIA CPM S.r.l. In particolare, i possessori della certificazione devono impegnarsi ad interrompere immediatamente l'utilizzo del badge rilasciato da APAVE ITALIA CPM S.r.l. in caso di sospensione o revoca della certificazione.

I possessori della certificazione possono pubblicizzarne l'ottenimento purché siano dati i corretti riferimenti; utilizzi inappropriati della certificazione, dei certificati e dei marchi o loghi in essi riportati possono essere puniti con provvedimenti sanzionatori che possono prevedere anche la sospensione o la revoca della certificazione.

Il personale in possesso della certificazione si impegna a:

- non utilizzare la certificazione in modo da danneggiare la reputazione di APAVE ITALIA CPM S.r.l. e/o del sistema di certificazione e compromettere la fiducia del pubblico né in maniera che possa essere considerata da APAVE ITALIA CPM S.r.l. ingannevole e non autorizzata.
- tenere una registrazione di tutti i ricorsi e i reclami dei propri clienti e delle azioni correttive e preventive attuate e mettere tali dati a disposizione di APAVE ITALIA CPM S.r.l. in occasione dei rinnovi
- impegnarsi ad interrompere immediatamente l'utilizzo del badge rilasciato da APAVE ITALIA CPM in caso di sospensione o revoca della certificazione.

In caso di presenza di procedimenti giudiziari e/o amministrativi in corso il personale in possesso della certificazione si impegna a:

- comunicare immediatamente a APAVE ITALIA CPM S.r.l. eventuali procedimenti giudiziari e/o amministrativi in corso, riguardanti l'oggetto della certificazione, fatti salvi i limiti imposti dalla Legge;
- mantenere informata APAVE ITALIA CPM S.r.l. sugli sviluppi dei suddetti procedimenti;

APAVE ITALIA CPM S.r.l. potrà eseguire opportune e tempestive verifiche supplementari ed eventualmente, adottare provvedimenti di sospensione cautelativa e/o revoca della certificazione rilasciata, in base alle reali non conformità accertate.

21. Sorveglianza e reclami

APAVE ITALIA CPM S.r.l. esegue una sorveglianza sulle attività svolte dal personale in possesso della certificazione:

- annualmente attraverso le verifiche descritte nei paragrafi precedenti
- al momento di sospetti o segnalazioni di uso scorretto (reclami provenienti dal mercato che devono essere messa a disposizione di APAVE ITALIA CPM S.r.l.) inviandone comunicazione al diretto interessato e chiedendo di dare seguito al reclamo stesso.

22. Archiviazione e conservazione della documentazione

APAVE ITALIA CPM S.r.l. o il CdE devono conservare, sotto forma di copia cartacea eventualmente anche microfilm o supporto digitale per solo lettura:

- Una copia aggiornata di tutti i certificati emessi, classificati storicamente. Ad ogni certificato è allegato:
 1. la domanda di certificazione;
 2. i risultati degli esami pratici e/o teorici;
 3. la documentazione necessaria per il mantenimento annuale della certificazione

La documentazione individuale deve essere conservata in adeguate condizioni di sicurezza e riservatezza per tutta la durata di validità del certificato e per almeno dieci anni dopo la scadenza del certificato.

23. Utilizzo della certificazione

23.1 Uso del certificato

Il personale in possesso della certificazione può riprodurre integralmente il certificato concesso riducendolo o ingrandendolo purché rimanga leggibile e non venga in alcun modo alterato.

23.2 Uso scorretto del certificato

Si considera scorretto l'uso del certificato qualora violi le prescrizioni del presente Regolamento.

In particolare, sarà considerato scorretto l'utilizzo del certificato qualora possa trarre in inganno i destinatari dell'informazione o portare discredito a APAVE ITALIA CPM S.r.l. In particolare, è scorretto l'uso delle certificazioni quando:

- non siano ancora state concesse
- siano state revocate
- vengano pubblicizzate od utilizzate in riferimento ad attività non coperte dalla certificazione stessa come, ad esempio, tipi di qualifica non rientranti tra quelle coperte dalla certificazione.
- siano divulgate in modo da essere interpretati come certificazione e marchio di conformità di prodotti.

APAVE ITALIA CPM S.r.l. effettua un costante controllo delle modalità di utilizzo della certificazione. Appena identificato l'uso scorretto APAVE ITALIA CPM S.r.l. prende tutte le misure atte a far cessare tale uso improprio e a tutelare, anche tramite pubblicazione, i suoi interessi lesi.

Nel caso di riscontro di uso scorretto delle certificazioni, di gravi non conformità e/o inadempienze, APAVE ITALIA CPM S.r.l. si riserva il diritto di sospendere o revocare la certificazione di riferimento.

In caso di ogni caso, APAVE ITALIA CPM S.r.l. a tutela dei terzi e della propria immagine, a seconda della gravità di quanto sopra, intraprenderà le azioni del caso che riterrà opportune, anche di carattere legale.

24. Sospensione della certificazione

La sospensione della certificazione consiste nell'annullamento della sua validità per un periodo non superiore a 180 gg dalla data di sospensione.

Tale provvedimento è causato da:

- a. Non adempimento da parte del personale in possesso della certificazione dei dettami contrattuali di riferimento;
- b. Reclami documentati in possesso di APAVE ITALIA CPM S.r.l. in relazione alle attività svolte dal personale in possesso della certificazione;
- c. Mancato rispetto dei requisiti previsti per il mantenimento della certificazione;
- d. Mancato pagamento delle quote di iscrizione o mantenimento entro 30 giorni dalla lettera di sollecito;
- e. ogni altra carenza che derivi dal mancato rispetto di quanto formalmente accettato dal Candidato all'atto della certificazione. In tali carenze ricadono anche eventuali azioni che possano influenzare in maniera negativa e/o ledere l'immagine dell'OdC e delle parti coinvolte;
- f. formale richiesta da parte della persona certificata.

La sospensione della certificazione sarà comunicata ad ACCREDIA, ed inserita per via telematica nella sezione apposita del Registro Telematico Nazionale entro 10 giorni dalla suddetta decisione.

Nei casi suddetti, ove si provveda a rimuovere e sanare entro 180 giorni dalla lettera di sospensione della certificazione tutte le cause ed a documentarne le azioni correttive, APAVE ITALIA CPM S.r.l. potrà riattivare la certificazione stessa, in caso contrario la certificazione sarà revocata.

25. Revoca della certificazione

La revoca del certificato consiste nell'annullamento della sua validità.

I motivi di revoca sono costituiti da:

- Contraffazione / alterazione dei certificati
- Utilizzo scorretto dei marchi e dei loghi dei certificati
- Evidenze oggettive documentate che testimonino l'incapacità del personale certificato a mantenere la qualità di prestazione dimostrata in sede di prima qualificazione
- Inosservanza dei requisiti e delle prescrizioni del presente regolamento
- Ripetute inosservanze descritte al punto precedente
- Mancato rimozione entro i termini citati nel paragrafo precedente delle cause che hanno portato alla sospensione della certificazione

La revoca effettuata dal Responsabile di schema consiste nel ritiro della certificazione, e quindi ne prevede la restituzione del badge.

A seguito della revoca il nominativo della persona interessata sarà cancellato dal registro dei certificati e la revoca sarà comunicata ad ACCREDIA, ed inserita per via telematica nella sezione apposita del Registro Telematico Nazionale entro 10 giorni dalla suddetta decisione.

Qualora si voglia accedere nuovamente ad una nuova certificazione dovrà essere presentata una nuova domanda che sarà accolta soltanto in seguito alla dimostrazione che siano stati presi i provvedimenti che APAVE ITALIA CPM S.r.l. ritiene atti ad evitare il ripetersi delle inadempienze che avevano dato luogo alla revoca.

I costi relativi ai diritti di segreteria camerale per la registrazione della revoca della certificazione saranno a carico del cliente.

26. Rinuncia alla certificazione

E' possibile rinunciare alla certificazione nei tempi che si ritiene opportuno motivandola per iscritto la decisione. La rinuncia alla certificazione comporta la cancellazione dal registro dei certificati, la comunicazione ad ACCREDIA, e l'inserimento della rinuncia per via telematica nella sezione apposita del Registro Telematico Nazionale entro 10 giorni dalla decisione.

L'eventuale domanda di ripristino della certificazione potrà essere accolta non prima di un anno dalla data della rinuncia.

I costi relativi ai diritti di segreteria camerale per la registrazione della rinuncia della certificazione saranno a carico del cliente.

27. Conseguenze della rinuncia e revoca della certificazione.

In caso di rinuncia o revoca della certificazione, l'interessato si obbliga a cessare immediatamente l'utilizzo dei Certificati e restituirli immediatamente a APAVE ITALIA CPM S.r.l.;

28. Condizioni economiche

Gli importi dovuti per l'attività di certificazione sono stabiliti nel Tariffario di APAVE ITALIA CPM S.r.l. e comunicate al cliente attraverso una offerta economica.

29. Condizioni economiche

Gli importi dovuti per l'attività di certificazione sono stabiliti nel Tariffario di APAVE ITALIA CPM S.r.l. e comunicate al cliente attraverso una offerta economica.

Le tariffe relative alle prestazioni devono essere versate secondo quanto stabilito da APAVE ITALIA CPM S.r.l. e l'attestazione dell'avvenuto pagamento deve essere anticipata o presentata in sede di esame.

30. Reclami e ricorsi

Chiunque può inoltrare a APAVE ITALIA CPM S.r.l. un reclamo relativo a comportamenti non in linea con le norme di riferimento da parte di personale certificato da APAVE ITALIA CPM S.r.l. o a seguito di esami di certificazione non superati. Il reclamo deve essere formalizzato al Responsabile di schema che convocherà il Comitato Tecnico per la valutazione del caso e l'emissione di un giudizio finale.

Il responsabile di schema si impegna a tenere informato il segnalante o ricorrente sull'esito del reclamo.

Tutti i reclami presentati in forma anonima non verranno presi in considerazione.

I ricorsi possono essere presentati anche in merito alle decisioni di APAVE ITALIA CPM S.r.l. su:

- rifiuto della domanda di certificazione,
- rifiuto a concedere/modificare la certificazione,
- revoca della certificazione,
- esito delle valutazioni.

Il ricorso deve essere presentato inoltrando una richiesta scritta di revisione della decisione in oggetto a APAVE ITALIA CPM S.r.l., entro quindici giorni dalla notifica del provvedimento contestato. APAVE ITALIA CPM S.r.l. provvede a dare riscontro, al mittente, della ricezione del ricorso con una comunicazione scritta.

APAVE ITALIA CPM S.r.l. sottopone il ricorso alla valutazione del Comitato tecnico per i ricorsi riguardanti la concessione dei certificati; il Comitato tecnico esprime il proprio parere entro 90 giorni dalla data di ricezione.

APAVE ITALIA CPM S.r.l. potrà disporre ulteriori accertamenti qualora lo ritenga opportuno e necessario.

Eventuali ricorsi avversi alle delibere del Responsabile di Schema saranno esaminati dal Comitato tecnico eventualmente coadiuvato da un gruppo di lavoro formato da esperti tecnici che abbiano esperienza nelle attività oggetto di esame e che non siano stati coinvolti nelle attività oggetto del ricorso. Se ritenuto necessario il Comitato tecnico potrà convocare l'interessato per approfondimenti e/o chiarimenti prima di deliberare.

Il parere espresso da questo gruppo di lavoro sarà considerato conclusivo ed accettato dagli interessati in maniera inappellabile e portato all'attenzione del Responsabile di Schema che dovrà emettere una nuova delibera che recepisca tale parere.

Le spese relative alle attività derivanti dal ricorso saranno a carico di chi lo ha presentato, qualora dal riesame di tutti gli atti risultasse dimostrata la correttezza della decisione di APAVE ITALIA CPM S.r.l.

Qualora il ricorso venga accolto, APAVE ITALIA CPM S.r.l. attiverà le opportune azioni correttive e preventive al fine di eliminare la causa che lo ha originato.

Il risultato del ricorso verrà comunque inviato al ricorrente a mezzo lettera raccomandata.

31. Arbitrato

I casi di contenzioso derivanti dall'applicazione del Regolamento di APAVE ITALIA CPM S.r.l., sono devolute alla decisione libera e irrituale di un Collegio di tre arbitri, uno dei quali con funzione di Presidente, in conformità al regolamento per Arbitrato della Camera Arbitrale di Brescia, che le parti dichiarano di conoscere ed accettare interamente.

32. Tutela della privacy

Ai sensi dell'art.13 del D.Lgs. 196/2003 e dell'art.13 del Regolamento Europeo 2016/679, i dati personali riferibili alle persone saranno trattati in modo lecito e secondo correttezza; raccolti e registrati per scopi determinati, espliciti e legittimi, esatti e se necessario aggiornati, pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle formalità del trattamento. In merito alla tutela della privacy, si rimanda all'informativa al trattamento dei dati personali per clienti ai sensi art. 13 e 23 D.Lgs. 196/03, e art.13 del Regolamento Europeo 2016/679 resa disponibile sul sito <https://italy.apave.com/it-IT/Data-protection-policy>; in ogni caso la persona potrà esercitare i diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. 196/2003 e art.15 del Reg. UE 2016/679.

33. ALLEGATO 1 AL REGOLAMENTO UE 2015/2067

| COMPETENZE E CONOSCENZE | | CATEGORIE | | | |
|-------------------------|--|-----------|----|-----|----|
| | | I | II | III | IV |
| 1 | Termodinamica elementare | | | | |
| 1.01 | Conoscere le unità di misura ISO standard di base per la temperatura, la pressione, la massa, la densità e l'energia | T | T | — | T |
| 1.02 | Conoscere la teoria di base degli impianti di refrigerazione: termodinamica elementare (terminologia, parametri e processi fondamentali quali surriscaldamento, lato alta pressione, calore di compressione, entalpia, effetto frigorifero, lato bassa pressione, sotto raffreddamento), proprietà e trasformazioni termodinamiche dei refrigeranti, compresa l'identificazione delle miscele zeotropiche e gli stati fluidi | T | T | — | — |
| 1.03 | Utilizzare le tabelle e i diagrammi pertinenti e interpretarli nell'ambito di un controllo delle perdite per via indiretta (in cui rientra anche la verifica del buon funzionamento dell'impianto): diagramma log p/h, tabelle di saturazione di un refrigerante, diagramma di un ciclo frigorifero a compressione semplice | T | T | — | — |
| 1.04 | Descrivere la funzione dei principali componenti dell'impianto (compressore, evaporatore, condensatore, valvole di espansione termostatica) e le trasformazioni termodinamiche del refrigerante | | T | — | — |
| 1.05 | Conoscere il funzionamento di base dei seguenti componenti utilizzati in un impianto di refrigerazione, nonché il loro ruolo e l'importanza da essi rivestita nella prevenzione e nel rilevamento delle perdite di refrigerante: a) valvole (valvole a sfera, diaframmi, valvole a globo, valvole di sicurezza); b) dispositivi di controllo della temperatura e della pressione; c) spie in vetro e indicatori di umidità; d) dispositivi di controllo dello sbrinamento; e) dispositivi di protezione dell'impianto; f) strumenti di misura come gruppi manometrici a scala multipla; g) sistemi di controllo olio; h) ricevitori; i) separatori di liquido e olio | T | — | — | — |
| 1.06 | Conoscere il comportamento specifico, i parametri fisici, le soluzioni, i sistemi, le devianze dei refrigeranti alternativi nel ciclo di refrigerazione e i componenti per il loro uso | T | T | T | T |
| 2 | Impatto dei refrigeranti sull'ambiente e relativa normativa ambientale | | | | |
| 2.01 | Avere una conoscenza base delle politiche dell'UE e internazionali in materia di cambiamenti climatici, compresa la convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici | T | T | T | T |
| 2.02 | Avere una conoscenza di base del concetto di potenziale di riscaldamento globale (GWP), dell'uso dei gas fluorurati a effetto serra e di altre sostanze quali refrigeranti, degli effetti prodotti sul clima dalle emissioni di gas fluorurati a effetto serra (ordine di grandezza del loro GWP), nonché delle disposizioni pertinenti del regolamento (UE) n. 517/2014 e dei regolamenti attuativi pertinenti | T | T | T | T |
| 3 | Controlli da effettuarsi prima di mettere in funzione l'impianto, dopo un lungo arresto, una manutenzione o una riparazione o durante il funzionamento | | | | |
| 3.01 | Eseguire una prova di pressione per controllare la resistenza dell'impianto | | | | |
| 3.02 | Eseguire una prova di pressione per controllare la tenuta dell'impianto | | | | |
| 3.03 | Utilizzare una pompa a vuoto | P | P | — | — |
| 3.04 | Mettere in vuoto l'impianto per evacuare aria e umidità secondo la prassi consueta | | | | |
| 3.05 | Annotare i dati nel registro di impianto e redigere un rapporto sulle prove e sui controlli eseguiti durante la verifica | T | T | — | — |
| 4 | Controlli per la ricerca di perdite | | | | |

| | | | | | |
|----------|--|---|---|---|---|
| 4.01 | Conoscere i potenziali punti di perdita delle apparecchiature di refrigerazione, condizionamento d'aria e pompe di calore | T | T | — | T |
| 4.02 | Consultare il registro di apparecchiatura prima di iniziare una ricerca di perdite e individuare le informazioni inerenti ad eventuali problemi ricorrenti o ad aspetti problematici cui prestare particolare attenzione | T | T | — | T |
| 4.03 | Effettuare un controllo manuale e a vista di tutto l'impianto in base al regolamento (CE) n. 1516/2007 della Commissione (1) | P | P | — | P |
| 4.04 | Controllare l'impianto per individuare le perdite utilizzando un metodo di misurazione indiretta in conformità del regolamento (CE) n. 1516/2007 e del libretto delle istruzioni dell'impianto | P | P | — | P |
| 4.05 | Utilizzare strumenti di misurazione portatili quali manometri, termometri e multimetri di misura di volt/ampere/ohm nell'ambito dei metodi di misurazione indiretta per la ricerca di perdite, e interpretare i valori rilevati | P | P | — | P |
| 4.06 | Controllare l'impianto per individuare le perdite utilizzando uno dei metodi di misurazione diretta in conformità al regolamento (CE) n. 1516/2007 | P | — | — | — |
| 4.07 | Controllare l'impianto per individuare le perdite utilizzando uno dei metodi di misurazione diretta che non implicano un intervento sui circuiti di refrigerazione, di cui al regolamento (CE) n. 1516/2007 | — | P | — | P |
| 4.08 | Utilizzare un dispositivo elettronico per il rilevamento di perdite | P | P | — | P |
| 4.09 | Compilare il registro dell'apparecchiatura | T | T | — | T |
| 5 | Gestione ecocompatibile dell'impianto e del refrigerante nelle operazioni di installazione, manutenzione, riparazione o recupero | | | | |
| 5.01 | Collegare e scollegare i manometri e le linee con emissioni minime | P | P | — | — |
| 5.02 | Svuotare e riempire una bombola di refrigerante sia allo stato liquido che gassoso | P | P | P | — |
| 5.03 | Utilizzare un'apparecchiatura per il recupero del refrigerante, collegandola e scollegandola con emissioni minime | P | P | P | — |
| 5.04 | Spurgare l'impianto dall'olio contaminato dai gas fluorurati | P | P | P | — |
| 5.05 | Individuare lo stato del refrigerante (liquido, gassoso) e la sua condizione (sottoraffreddato, saturo o surriscaldato) prima della carica, per poter scegliere il metodo adeguato e il corretto volume della carica. Riempire l'impianto con il refrigerante (sia in fase liquida che vapore) senza provocare perdite | P | P | — | — |
| 5.06 | Scegliere il tipo corretto di bilancia e utilizzarla per pesare il refrigerante | P | P | P | — |
| 5.07 | Compilare il registro dell'apparecchiatura annotando tutte le informazioni concernenti il refrigerante recuperato o aggiunto | T | T | — | — |
| 5.08 | Conoscere le prescrizioni e le procedure per trattare, riutilizzare, rigenerare, stoccare e trasportare refrigeranti e oli contaminati | T | T | T | — |
| 6 | Componente: installazione, messa in funzione e manutenzione di compressori alternativi, a vite e di tipo «scroll», a semplice e doppio stadio | | | | |
| 6.01 | Illustrare il funzionamento di base di un compressore (ivi compresi la regolazione della potenza e il sistema di lubrificazione) e i rischi di perdita o fuoriuscita di refrigerante connessi | T | T | — | — |
| 6.02 | Installare correttamente un compressore, comprese le apparecchiature di controllo e sicurezza, in modo che non si verifichi alcuna perdita o fuoriuscita una volta messo in funzione l'impianto | P | — | — | — |
| 6.03 | Regolare gli interruttori di sicurezza e controllo | | | | |
| 6.04 | Regolare le valvole di aspirazione e scarico | P | — | — | — |
| 6.05 | Controllare il circuito di ritorno dell'olio | | | | |
| 6.06 | Avviare e arrestare un compressore e verificarne il buon funzionamento, anche rilevando i dati di misura durante il funzionamento | P | P | — | — |

| | | | | | |
|----------|--|---|---|---|---|
| 6.07 | Redigere un rapporto sulle condizioni del compressore, indicando eventuali problemi di funzionamento che potrebbero danneggiare l'impianto e a lungo termine, in assenza d'intervento, produrre perdite o fuoriuscite di refrigerante | T | T | — | — |
| 7 | Componente: installazione, messa in funzione e manutenzione di condensatori con raffreddamento ad acqua o ad aria | | | | |
| 7.01 | Illustrare il funzionamento di base di un condensatore e i rischi di perdita connessi | T | T | — | — |
| 7.02 | Regolare la strumentazione di controllo della pressione di mandata di un condensatore | P | — | — | — |
| 7.03 | Installare correttamente un condensatore/un'unità esterna, comprese le apparecchiature di controllo e sicurezza, in modo che non si verifichi alcuna perdita o fuoriuscita una volta messo in funzione l'impianto | P | P | — | — |
| 7.04 | Regolare i dispositivi di sicurezza e controllo | P | — | — | — |
| 7.05 | Controllare le linee di scarico e di liquido | | | | |
| 7.06 | Spurgare il condensatore dai gas non condensabili utilizzando un dispositivo di spurgo per impianti di refrigerazione | P | — | — | — |
| 7.07 | Avviare e arrestare un condensatore e verificarne il buon funzionamento, anche rilevando i dati di misura durante il funzionamento | P | P | — | — |
| 7.08 | Controllare la superficie del condensatore | P | P | — | — |
| 7.09 | Redigere un rapporto sulle condizioni del condensatore, indicando eventuali problemi di funzionamento che potrebbero danneggiare l'impianto e a lungo termine, in assenza d'intervento, produrre perdite o fuoriuscite di refrigerante | T | T | — | — |
| 8 | Componente: installazione, messa in funzione e manutenzione di evaporatori con raffreddamento di acqua o di aria | | | | |
| 8.01 | Illustrare il funzionamento di base di un evaporatore (compreso il sistema di sbrinamento) e i rischi di perdita connessi | T | T | — | — |
| 8.02 | Regolare la strumentazione di controllo della pressione di evaporazione di un evaporatore | P | — | — | — |
| 8.03 | Installare correttamente un evaporatore, comprese le apparecchiature di controllo e sicurezza, in modo che non si verifichi alcuna perdita o fuoriuscita una volta messo in funzione l'impianto | P | P | — | — |
| 8.04 | Regolare gli interruttori di sicurezza e controllo | P | — | — | — |
| 8.05 | Verificare che i tubi del liquido e di aspirazione siano nella posizione corretta | | | | |
| 8.06 | Controllare la linea di sbrinamento a gas caldo | | | | |
| 8.07 | Regolare la valvola di regolazione della pressione di evaporazione | P | P | — | — |
| 8.08 | Avviare e arrestare un evaporatore e verificarne il buon funzionamento, anche rilevando i dati di misura durante il funzionamento | | | | |
| 8.09 | Controllare la superficie dell'evaporatore | P | P | — | — |
| 8.10 | Redigere un rapporto sulle condizioni dell'evaporatore, indicando eventuali problemi di funzionamento che potrebbero danneggiare l'impianto e a lungo termine, in assenza d'intervento, produrre perdite o fuoriuscite di refrigerante | T | T | — | — |
| 9 | Componente: installazione, messa in funzione e riparazione di valvole di espansione termostatica e di altri componenti | | | | |
| 9.01 | Illustrare il funzionamento di base dei vari tipi di regolatori di espansione (valvole termostatiche, tubi capillari) e i rischi di perdita connessi | T | T | — | — |
| 9.02 | Installare valvole nella posizione corretta | P | — | — | — |
| 9.03 | Regolare una valvola di espansione termostatica meccanica ed elettronica | P | — | — | — |
| 9.04 | Regolare un termostato meccanico ed elettronico | | | | |

| | | | | | |
|------------|---|---|---|---|---|
| 9.05 | Regolare una valvola azionata a pressione | | | | |
| 9.06 | Regolare un limitatore di pressione meccanico ed elettronico | | | | |
| 9.07 | Controllare il funzionamento di un separatore d'olio | P | — | — | — |
| 9.08 | Controllare le condizioni di un filtro essiccatore | | | | |
| 9.09 | Redigere un rapporto sulle condizioni di questi componenti, indicando eventuali problemi di funzionamento che potrebbero danneggiare l'impianto e, a lungo termine, in assenza d'intervento, produrre perdite o fuoriuscite di refrigerante | T | — | — | — |
| 10 | Tubazioni: allestire una tubazione a tenuta ermetica in un impianto di refrigerazione | | | | |
| 10.01 | Eseguire saldature e brasature a tenuta stagna sui tubi metallici utilizzati negli impianti di refrigerazione, condizionamento d'aria o pompe di calore | P | P | — | — |
| 10.02 | Approntare e controllare i sostegni delle tubazioni e dei componenti | P | P | — | — |
| 11. | Informazioni sulle pertinenti tecnologie che consentono di sostituire i gas fluorurati a effetto serra o di ridurre l'uso e sulla manipolazione di queste tecnologie in condizioni di sicurezza | | | | |
| 11.01 | Conoscere le pertinenti tecnologie alternative che consentono di sostituire i gas fluorurati a effetto serra o di ridurre l'uso e saperle manipolare in condizioni di sicurezza. | T | T | T | T |
| 11.02 | Conoscere le caratteristiche progettuali pertinenti di un impianto per ridurre la dimensione del carico di gas fluorurati a effetto serra e aumentare l'efficienza energetica | T | T | - | - |
| 11.03 | Conoscere normative e norme di sicurezza pertinenti in materia di uso, stoccaggio e trasporto di sostanze refrigeranti o refrigeranti infiammabili o tossici che richiedono una pressione di funzionamento più elevata | T | T | - | - |
| 11.04 | Comprendere i rispettivi vantaggi e svantaggi, in particolare in relazione all'efficienza energetica, dei refrigeranti alternativi in base all'applicazione prevista e alle condizioni climatiche delle diverse regioni | T | T | - | - |

34. ALLEGATO 1 AL REGOLAMENTO CE 304/2008

| COMPETENZE E CONOSCENZE MINIME | | Tipo di prova |
|---------------------------------------|--|----------------------|
| 1. | Avere una conoscenza di base delle problematiche ambientali pertinenti (cambiamento climatico, protocollo di Kyoto, potenziale di riscaldamento globale dei gas fluorurati ad effetto serra) | T |
| 2. | Avere una conoscenza di base delle norme tecniche pertinenti | T |
| 3. | Avere una conoscenza di base delle disposizioni del regolamento (CE) n. 842/2006 e dei regolamenti che attuano detto regolamento | T |
| 4. | Avere una buona conoscenza dei diversi tipi di apparecchiature antincendio contenenti gas fluorurati ad effetto serra presenti sul mercato | T |
| 5. | Avere una buona conoscenza di tipi di valvole, meccanismi di attivazione, manipolazione in condizioni di sicurezza, prevenzione di scarichi e perdite | T |
| 6. | Avere una buona conoscenza delle attrezzature e degli strumenti necessari per manipolare le sostanze e lavorare in condizioni di sicurezza | T |
| 7. | Essere in grado di installare i contenitori dell'impianto di protezione antincendio destinati a contenere gas fluorurati ad effetto serra | P |
| 8. | Conoscere le modalità corrette di spostamento dei contenitori sottopressione contenenti i gas fluorurati ad effetto serra | T |
| 9. | Saper consultare il registro dell'impianto prima di iniziare una ricerca di perdite e individuare le informazioni inerenti ad eventuali problemi ricorrenti o ad aspetti problematici cui prestare attenzione | T |
| 10. | Saper effettuare un controllo manuale e a vista di tutto l'impianto alla ricerca di perdite in base al regolamento (CE) n. 1497/2007 della Commissione, del 18 dicembre 2007, che stabilisce, conformemente al regolamento (CE) n. 842/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, i requisiti standard di controllo delle perdite per gli impianti fissi di protezione antincendio contenenti taluni gas fluorurati ad effetto serra (vedi GU L 333 del 19.12.2007, pag. 4.) | P |
| 11. | Conoscere le pratiche ecocompatibili per il recupero di gas fluorurati ad effetto serra durante lo svuotamento e la ricarica di impianti antincendio | T |

35. ALLEGATO 1 AL REGOLAMENTO UE 2015/2066

| COMPETENZE E CONOSCENZE MINIME | | Tipo di prova |
|---------------------------------------|--|----------------------|
| 1 | Conoscenze di base delle problematiche ambientali pertinenti (cambiamenti climatici, potenziale di riscaldamento globale), delle disposizioni del regolamento (UE) n. 517/2014 e dei relativi atti di esecuzione | T |
| 2 | Caratteristiche fisiche, chimiche e ambientali dell'SF6 | T |
| 3 | Uso di SF6 in apparecchiature elettriche (isolamento, estinzione arco) | T |
| 4 | Qualità dell'SF6 secondo le norme di settore pertinenti | T |
| 5 | Conoscenze relative al progetto di apparecchiature elettriche | T |
| 6 | Verifica della qualità dell'SF6 | P |
| 7 | Recupero dell'SF6 e delle miscele contenenti SF6 e depurazione dell'SF6 | P |
| 8 | Stoccaggio e trasporto di SF6 | T |
| 9 | Uso di apparecchiature per il recupero di SF6 | P |
| 10 | Uso di sistemi di perforazione stagni (tight drilling), se necessario | P |
| 11 | Riutilizzo di SF6 e categorie di riutilizzo diverse | T |
| 12 | Lavoro su compartimenti aperti di SF6 | P |
| 13 | Neutralizzazione di sottoprodotti dell'SF6 | T |
| 14 | Monitoraggio dell'SF6 e relativi obblighi in materia di registrazione dei dati ai sensi della normativa nazionale o dell'Unione o di accordi internazionali | T |
| 15 | Riduzione delle perdite e controlli per l'individuazione delle perdite | T |
| 16 | Informazioni sulle pertinenti tecnologie che consentono di sostituire i gas fluorurati a effetto serra o di ridurre l'uso e di manipolare questi gas in condizioni di sicurezza | T |